

Statuto Associazione A.DIFESA

Art. 1 – DENOMINAZIONE

In data odierna, 18 Ottobre 2017, è costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'associazione consumatori A.DIFESA .

Art. 2 – SEDE

L'associazione ha sede legale, in Lissone , Via Matteotti n. 62, non ha scopo di lucro e la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 3 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione persegue i seguenti scopi:

- a) offrire assistenza ai propri associati in materia bancaria e finanziaria, nei seguenti modi:
 - predisporre accurate analisi dei rapporti bancari e di altra natura finanziaria/tributaria al fine di individuarne eventuali anomalie e/o irregolarità rispetto a quanto stabilito dalla legge;
 - svolgere attività, tramite professionisti qualificati, volta al recupero di somme indebitamente trattenute a danno del consumatore/utente;
 - presentare reclami/ricorsi ovvero mediazioni civili presso gli organi competenti in nome e per conto dell'associato;
- b) fornire informazioni ed aggiornamenti ai propri associati sulle leggi e normative vigenti in materia bancaria/finanziaria;
- c) gestire rapporti convenzionati con qualificati professionisti (periti CTU, commercialisti, avvocati);
- d) offrire agli associati le migliori proposte economiche per la redazione di pre-analisi, perizie tecniche, asseverazioni e consulenze professionali;
- e) tutelare i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti dei servizi bancari, creditizi e finanziari, assicurativi, postali e sociali e comunque gli interessi diffusi dei consumatori e degli utenti in genere.
- f) contribuire alla diffusione tra consumatori e utenti di una conoscenza effettiva delle condizioni e dei criteri di accesso ai servizi sopra indicati, con particolare riguardo ai servizi finanziari e creditizi ed in ordine alla misura e variazione dei tassi di interesse delle commissioni bancarie, dei rendimenti e costi in genere, così

- promuovendo una "domanda di trasparenza" dell'ordinamento settoriale del credito e del risparmio;
- g) organizzare corsi di formazione, convegni, seminari, incontri di studio, conferenze e dibattiti sulle tematiche inerenti l'oggetto sociale, nonché impegnarsi per lo sviluppo di forme di editoria volte alla costituzione e alla diffusione dell'organo di stampa dell'Associazione e di altre pubblicazioni su temi di interesse sociale, ad esclusione di giornali quotidiani;
- h) raccogliere, ordinare ed elaborare dati, documenti o valutazioni riguardo alle politiche che interessano la difesa dei consumatori;
- i) promuovere iniziative per disciplinare il settore pubblico e privato della produzione di beni e servizi al fine di garantire gli interessi dei consumatori e degli utenti in ordine alla qualità dei prodotti e dei servizi, alla adeguatezza del prezzo, alla reale possibilità dei consumatori e degli utenti e di difendere giudizialmente, sia come singoli che come gruppi, i loro interessi;
- l) assistere i consumatori ed utenti emarginati dalla concessione di credito in genere perché censiti ingiustamente in Centrale Rischi di Cattivi Pagatori, nonché gli inaffidabili creditizi perché privi di reddito e patrimoni, con particolare riguardo ai giovani;
- m) organizzare corsi di formazione a favore di soggetti particolarmente svantaggiati, anche al fine di accrescere il livello di istruzione, favorendone quando possibile sbocchi lavorativi;
- n) aderire a convenzioni commerciali nell'interesse dei propri associati;
- o) l'Associazione, infine, si adopererà affinché ai consumatori ed agli utenti siano riconosciuti, seguenti diritti:
- sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi;
 - un'adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
 - un'educazione al consumo;
 - correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4 - CONFORMITA' LEGISLATIVA

Nel rispetto di quanto previsto dalla legge si prevedono i seguenti divieti ed obblighi:

- a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (la cosiddetta Authority di settore) e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni di legge.
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o dei rendiconti.
- f) intrasmissibilità della quota o del contributo associativo ad eccezione per i trasferimenti a causa di morte e non rivalutabili della stessa.

Art. 5 - I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, i quali condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97. Tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Sono previste tre categorie di soci:

- 1) soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
- 2) soci finanziatori: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio effettivo al Comitato direttivo, intendono partecipare fattivamente alle attività associative e intendono altresì elargire una quota personale superiore, a propria discrezione, della quota sociale stabilita anno per anno. Hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.
- 3) soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio effettivo al Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.

La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

L'ammontare della quota annuale, è stabilita dall'assemblea attraverso un versamento minimo obbligatorio di 1€ (un euro/00) ad un massimo di 50€ (cinquanta euro/00), senza però comportare alcun privilegio differente tra i soci.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 6 - DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi (fatta salva la limitazione prevista all'art 5 punto 3).

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto; il socio di qualsiasi categoria non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese certificate ed effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Art. 7 - DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 8 - RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Comitato direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 7 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa. L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dalla assemblea soci nella prima riunione utile. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio della associazione.

Art. 9 - GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il comitato direttivo;
- il presidente;
- il vicepresidente;
- il tesoriere.

Art. 10 - L'ASSEMBLEA

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori, finanziatori ed effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente della associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- avviso scritto da inviare con lettera semplice o a mezzo e-mail agli associati, almeno 10 giorni prima dalla data dell'assemblea;
- avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima e pubblicato sul sito internet www.adifesa.it;

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata:

- a) quando il Direttivo lo ritenga necessario;
- b) quando la richiede almeno un decimo dei soci.

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria:

- a) elegge il Presidente;
- b) elegge il Comitato Direttivo;
- c) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- d) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo;
- e) fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- f) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
- g) approva il programma annuale dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle

persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'assemblea straordinaria:

- a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- b) scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 11 - IL COMITATO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall'assemblea e composto da due a dieci membri.

La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato direttivo:

- 1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- 2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- 3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
- 4. ammette i nuovi soci;
- 5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto.

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

- il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale)
- il Vicepresidente (eletto direttamente dall'assemblea generale)
- il Tesoriere (eletto nell'ambito del Comitato direttivo stesso)

Art. 12 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato direttivo e l'assemblea.

Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Art. 13 - I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo e ratificata dall'assemblea;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione;
- da iniziative promozionali;
- dalla sottoscrizione volontaria del 5 per mille devoluto dagli associati nel caso l'associazione avesse il riconoscimento quale onlus.

I soci sono liberi di versare contributi in misura superiore a quella stabilita dal Comitato Direttivo, senza che ad essi possano essere riconosciuti maggiori diritti o prerogative all'interno dell'Associazione. Tutti i soci dell'associazione hanno diritto all'utilizzo delle strutture centrali e territoriali per la consulenza verbale e telefonica in relazione alle materie rientranti nelle attività sociali.

I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art.14 - COMPITI DEL TESORIERE

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo. Dura in carica finché vige in carica il Comitato direttivo che lo ha nominato. Il Tesoriere ha le funzioni di economo dell'associazione, provvede a redigere il registro delle entrate e delle uscite, nonché il bilancio annuale che dovrà essere approvato dal Comitato direttivo.

Art. 15 – RENDICONTAZIONE FINANZIARIA ANNUALE

I rendiconti finanziari annuali sono predisposti dal Comitato direttivo e approvati dall'assemblea.

Il rendiconto finanziario consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'assemblea di approvazione del rendiconto finanziario deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il rendiconto finanziario consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il rendiconto finanziario preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il rendiconto finanziario preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 16 - MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 17 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Art. 18 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.